*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 68**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**ROMA - Giovedì, 17 marzo 1966**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
| --- | --- |
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1680.

**Istituzione di tasse compensative sulle destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce della tariffa n. ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi comunitari, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure:

lire 1735 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo;

lire 324 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica Francese;

lire 2020 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi.

Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione:

franchi belgi 130,65 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo;

franchi francesi 2,34 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese;

fiorini olandesi 10,70 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, per le destrine, amidi e fecola solubili o torrefatte (voce della tariffa n. 35.05-A) provenienti da Paesi non comunitari, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 2.020 per 100 kg.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *marzo* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. 89.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:

14) Tecnica delle ricerche di mercato.

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzo europeo) è aggiunto quello di:

25) Letteratura anglo-americana.

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Virologia ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

21) Chimica degli eterocicli;

22) Strutturistica chimica.

Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea — per l'indirizzo inorganico chimico-fisico — è aggiunto quello di:

19) Strutturistica chimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 202, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. 90.

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 12 e 13 sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 13 (già art. 12). — L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta svolta dal candidato in una delle materie di esame, escluse le Istituzioni di diritto privato e pubblico e le lingue.

Art. 14 (già art. 13). — I diplomati della Scuola di statistica sono ammessi al terzo anno della laurea in Economia e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 14.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n **91**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti quelli di:

27) Economia bancaria;
28) Legislazione bancaria.

L'insegnamento complementare di « Economia e legislazione bancaria » è soppresso.

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

102) Storia della critica letteraria;
103) Storia dell'età della riforma e della controriforma;
104) Storia dell'età dell'illuminismo;
105) Storia dei partiti politici.

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

27) Storia dell'età della riforma e della controriforma;
28) Storia dell'età dell'illuminismo;
29) Storia dei partiti politici;
30) Storia del diritto italiano.

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di:

42) Storia dell'età della riforma e della controriforma;
43) Storia dell'età dell'illuminismo;
44) Storia dei partiti politici;
45) Storia del Risorgimento.

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

29) Filosofia della storia;
30) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

29) Filosofia della storia;
30) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

27) Filosofia della storia;
28) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 13.* — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Buonconvento (Siena).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 novembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il centro abitato del comune di Buonconvento;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Buonconvento (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico; infatti l'abitato è tutto racchiuso entro una bellissima cerchia di mura trecentesche a pianta quadrangolare, le quali prospettano direttamente su una campagna percorsa da un lato dalla via Cassia e solcata dal corso tortuoso, profondo e verde dell'Arbia, determinando pertanto nella zona un rapporto significativo fra fatto urbanistico e elemento rurale, godibile da tutte le strade circostanti e soprattutto dal percorso della citata strada statale n. 2;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Buonconvento (Siena) comprendente il centro storico e un'area adiacente, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dall'incontro della via Gramsci con la statale Cassia, in direzione nord; lungo la statale medesima fino allo incontro della ferrovia Siena-Monteantico e lungo la ferrovia stessa fino al ponte sul torrente Arbia. Da questo punto, in direzione sud, seguendo il corso del detto torrente fino all'incontro del fiume Ombrone e lungo questo fino al ponte della strada per Murlo. Quindi in direzione nord-est, lungo la strada medesima, prima, e lungo la via Gramsci, poi, fino ad incontrare nuovamente il punto di partenza sulla statale Cassia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Buonconvento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena**

*Estratto dal verbale dell'adunanza del giorno 7 novembre 1963*

L'anno millenovecentosessantatrè il giorno 7 del mese di novembre, previa regolare convocazione, si è riunita alle ore undici presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Siena, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulle seguenti proposte all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) BUONCONVENTO - *Vincolo della zona circostante il centro abitato.*

(*Omissis*).

La Commissione delibera

di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siena, ai sensi della sopra citata legge, la zona comprendente il centro storico di Buonconvento e un'area adiacente, in quanto costituisce un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, delimitata dai seguenti confini:

dall'incontro della via Gramsci con la Statale Cassia, in direzione nord, lungo la statale medesima fino all'incontro della ferrovia Siena-Monteantico e lungo la ferrovia stessa fino al ponte sul torrente Arbia. Da questo punto, in direzione sud, seguendo il corso del detto torrente fino all'incontro del fiume Ombrone e lungo questo fino al ponte della strada per Murlo. Quindi in direzione Nord-Est, lungo la strada medesima, prima, e lungo la via Gramsci, poi, fino ad incontrare nuovamente il punto di partenza sulla statale Cassia.

(*Omissis*).

*Il presidente*: CANTUCCI

*Il segretario*: GIUSTARINI

(2198)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali di Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Cadegliano Viconago (Varese).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 10 febbraio e 18 luglio 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, gli interi territori comunali di Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Cadegliano Viconago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi comunali di Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Cadegliano Viconago;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Marchirolo, del sindaco di Cugliate Fabiasco, del sindaco di Cadegliano Viconago, del sig. Pietro Meney, del sig. Gianfranco Zanobili, del sig. Eros Pellini e della sig.ra Antonietta Menotti ved. Maney;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in considerazione del fatto che i territori dei tre Comuni suddetti formano un'unica plaga che, posta in prossimità del territorio svizzero, si estende verso sud-est, formando un'ampia e ridente vallata, ricca di vegetazione locale, cosparsa di caratteristiche costruzioni rurali cui si alternano vetusti edifici di carattere storico ed artistico; che tale vallata offre altresì a chi, provenendo dalla vicina Svizzera entri in terri-

torio italiano, una suggestiva serie di visioni panoramiche di superba bellezza con innumerevoli inquadrature che si possono godere da infiniti punti di vista accessibili al pubblico, e che infine il vincolo riguardante i tre territori suddetti perchè sia pienamente efficiente bisogna che venga apposto unitariamente su tutta la plaga che interessa i tre Comuni;

Decreta:

Tutto il territorio dei tre comuni di Marchirolo, Cugliate Fabiasco e Cadegliano Viconago ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Al riguardo si precisa che — per quanto concerne il comune di Marchirolo — il vincolo già deliberato nell'adunanza del 10 febbraio 1962 su parte del territorio è stato poi, con la delibera del 18 luglio 1962, integrato nei riguardi dell'intero Comune. Il vincolo, pertanto, viene limitato nel modo che segue:

*comune di Marchirolo*: tutto il territorio comunale delimitato dalla linea di confine del territorio del Comune stesso con quella dei Comuni limitrofi: precisamente dalla linea di confine con il territorio dei comuni di Brusimpiano, Marzio, Cadegliano, Cugliate Fabiasco, Cuasso al Monte;

*comune di Cugliate Fabiasco*: tutto il territorio comunale delimitato dalla linea di confine del territorio del Comune stesso con quella dei Comuni limitrofi: precisamente dalla linea di confine con il territorio dei comuni di Marchirolo, Cadegliano, Montegrino, Grantola, Cunardo, Valganna, Cuasso al Monte;

*comune di Cadegliano*: tutto il territorio comunale delimitato dalla linea di confine del territorio del Comune stesso con quella dei Comuni limitrofi: precisamente dalla linea di confine con il territorio dei comuni di Ponte Tresa, confine Svizzero, Cremnaga, Montegrino, Cugliate Fabiasco, Marchirolo, Marzio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Marchirolo, Cadegliano-Ciconago e Cugliate Fabiasco provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese**

*Verbale n. 2 - Adunanza del 10 febbraio 1962*

*(Omissis).*

**MARCHIROLO** - *Vincolo della zona panoramica.*

*(Omissis).*

La Commissione delibera

all'unanimità che sia sottoposto al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 nn. 3-4, il territorio del comune di Marchirolo, delimitato a nord, nord-est, dal confine con il comune di Cadegliano Viconago, a sud, sud-ovest dal confine con il comune di Cugliate, ad ovest con una linea ideale, meglio precisata in mappa, che unisce i confini del comune di Cadegliano Viconago con il comune di Cugliate e delimitata dai mapp. 915, 914, 913, 856, 2722 e a sud-est con altra linea ideale, che unisce dalla parte opposta gli stessi confini territoriali e delimitati in mappa dai terreni ai mappali 1915, 2400, 1914, 1933, 1934, 2012, 2776, 2011, 2010, 2941, 2000, 1919, 2282, 2226, 3309, 2563, strada comunale di Fontanò, strada comunale del piano della Volpe e mapp. 2432.

*Verbale n. 3 - Adunanza del 18 luglio 1962*

*(Omissis).*

*Precisazione del vincolo sul territorio del comune di Marchirolo ed estensione del vincolo stesso su parte dei territori dei comuni di Cugliate Fabiasco e di Cadegliano-Viconago.*

La Commissione delibera

di sottoporre al vincolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutto il territorio dei tre Comuni interessati, precisando che per quanto riguarda il territorio del comune di Marchirolo il vincolo, già deliberato nell'adunanza del 10 febbraio 1962, su parte del territorio, viene con la presente delibera integrato nei riguardi dell'intero territorio comunale.

Il vincolo viene limitato nel modo che segue:

*Comune di Marchirolo*:

la zona situata a nord delimitata:
dalla linea di confine del comune di Cugliate-Fabiasco:
dalla linea di confine del comune di Cadegliano-Viconago e mappali 917, 918, 2345, 2734, 920, 922, 855, 856, 2721;

la zona situata a sud delimitata:
dai mappali 2936, 1912, 1918, 1936, 1940, 1946, 1948, 1927, 2452, 1998, 2229, 2224, 2225, 2563;
strada comunale di Fontanò;
strada comunale del Piano della Volpe;
con la linea di confine del comune di Marzio;
con la linea di confine del comune di Brusimpiano;
con la linea di confine del comune di Cuasso al Monte;
con la linea di confine del comune di Cugliate-Fabiasco;
con la linea di confine del comune di Cadegliano-Viconago.

*Comune di Cugliate Fabiasco*:

tutto il territorio comunale delimitato dalla linea di confine del territorio del Comune stesso con quella dei Comuni limitrofi e precisamente:
dalla linea di confine con il territorio del comune di Marchirolo;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Cadegliano;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Montegrino;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Grantola;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Cunardo;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Valganna;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Cuasso al Monte.

*Comune di Cadegliano*:

tutto il territorio comunale delimitato dalla linea di confine del territorio del Comune stesso con quella dei Comuni limitrofi e precisamente:
dalla linea di confine con il territorio del comune di Ponte Tresa;
dalla linea di confine con il territorio del comune di confine svizzero;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Cremnaga;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Montegrino;
dalla linea di confine con il territorio del comune di Cugliate-Fabiasco, Marchirolo e Marzio.

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

**Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Nazionali Filtro ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « Nazionali Filtro » nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato E, in base al prezzo all'uopo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

Nazionali filtro L. 10.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1966

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *marzo* 1966
*Registro n.* 2 *Monopoli, foglio n.* 109

(2379)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

**Determinazione del contingente d'importazione dai Paesi della Comunità Economica Europea, per l'anno 1966, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, che apporta deroghe al divieto d'introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'art. 37 del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 22 luglio 1961, con il quale sono stati determinati i contingenti di importazione dai Paesi C.E.E. per il 1961 di sale e cartine e/o tubetti per sigarette nonchè le relative cautele fiscali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1965, con il quale sono stati determinati i contingenti anzidetti per il 1965;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di sale e cartine e tubetti per sigarette ammessi alla introduzione in Italia per l'anno 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 14 gennaio 1966;

Decreta:

*Articolo unico*

I quantitativi complessivi di sali e cartine e tubetti per sigarette, provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, dei quali è ammessa l'importazione in Italia nell'anno 1966, vengono così stabiliti:

*Salgemma, sale di salina, ecc.* (Voce 25.01 tariffa doganale) q.li 2.111.930;

*Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o tubetti* (Voce 48.10 B tariffa doganale) foglietti e/o tubetti n. 935.281.090.

Rimangono invariate le modalità e cautele per l'importazione, la circolazione e la vendita dei prodotti suindicati, stabiliti con decreto ministeriale 16 giugno 1961 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1966

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *marzo* 1966
*Registro n.* 2 *Monopoli, foglio n.* 110

(2330)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pratovecchio (Arezzo).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 novembre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Romena nel comune di Pratovecchio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pratovecchio (Arezzo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il castello di Romena, ricco di ricordi storici danteschi - con la zona alberata ad esso adiacente - le antiche costruzioni che un tempo erano comprese nella cinta del borgo fortificato, la vecchia

Pieve e le case coloniche che mantengono ancora molti degli elementi architettonici dei secoli XIII e XIV e posteriori, costituiscono un quadro naturale di compiuta bellezza, nonchè un complesso di cose immobili avente valore ambientale artistico e monumentale, dove l'opera dell'uomo si integra mirabilmente con quella della natura;

Decreta:

La zona di Romena sita nel territorio del comune di Pratovecchio (Arezzo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

1) fiume Arno dal ponte sull'Arno di via Fiorentina fino alla confluenza del fosso delle Pillozze;

2) fosso delle Pillozze dell'Arno fino alla strada vicinale di Strada;

3) strada vicinale di Strada dal Fosso delle Pillozze fino all'incontro della strada provinciale di Scarpaccia;

4) strada provinciale di Scarpaccia dalla strada vicinale di Strada fino al ponte sull'Arno di via Fiorentina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Pratovecchio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo**

*Verbale della riunione tenuta in Arezzo il 5 novembre 1964*

Il giorno 5 novembre 1964 nei locali della Casa Vasari di Arezzo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposte di vincolo:

(*Omissis*).

ROMENA DI PRATOVECCHIO.

(*Omissis*).

Esaurito questo comma dell'ordine del giorno il sindaco di Foiano della Chiana si accomiata e si passa a discutere della proposta di tutela paesistica di un territorio posto in comune di Pratovecchio e che ha come centro l'antico castello di Romena. Ivi la Soprintendenza eseguì vari lavori di restauro e tuttora si sta lavorando alla antica Pieve. Purtroppo alcuni edifici di carattere agricolo male ubicati, in quanto sorti nelle immediate vicinanze dell'antica Chiesa, mentre meglio sarebbero stati posti al di là di un fosso ove l'andamento del terreno li avrebbe completamente nascosti alla vista dei visitatori che si recano al castello, hanno danneggiato gravemente l'ambiente paesistico.

Il rappresentante degli agricoltori lombardi domanda perchè la Soprintendenza non intervenne a tempo debito, e l'architetto Morozzi fa presente che le costruzioni, essendo del tipo prefabbricato, sorsero in tempo brevissimo e ci si trovò di fronte al fatto compiuto.

Ora l'azienda sta indirizzandosi verso un potenziamento dell'industria zootecnica e non è da escludere che abbia bisogno di nuovi ricoveri e nuove costruzioni per il bestiame ed i foraggi. La Soprintendenza non pensa certo di opporsi alle scelte economiche che i proprietari reputano più convenienti ma vuole avere la maniera di potere consigliare con autorità quelle soluzioni che contemperando il pubblico interesse col privato vantaggio evitino l'aggravarsi di una situazione già compromessa. I commissari, salvo il dott. Lombardi che si astiene, approvano la proposta del soprintendente e decidono che sia sottoposta alla tutela prevista dall'art. 1 della legge n. 1497 l'area posta in comune di Pratovecchio di cui all'allegata planimetria e perchè ravvisano in tale zona i caratteri previsti dalla legge in quanto il castello di Romena ricco di ricordi storici danteschi e la zona alberata ad esso adiacente, le antiche costruzioni che un tempo erano comprese nella cinta del borgo fortificato, la antica Pieve e le case coloniche che mantengono ancora molti degli elementi architettonici dei secoli XIII e XIV e posteriori, costituiscono un quadro di compiuta bellezza in cui l'opera dell'uomo integra quella della natura per comporre un insieme di alto valore ambientale.

(*Omissis*).

*Il Presidente*

(2195)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1966.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e messa in liquidazione coatta.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda a mente dell'art. 67, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

(2614)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Spostamento del periodo di svolgimento della « XXXIII Esposizione biennale internazionale d'arte », di Venezia**

L'Ente autonomo « La Biennale » di Venezia ha reso noto che la « XXXIII Esposizione biennale internazionale d'arte » avra luogo in Venezia dal 18 giugno al 16 ottobre 1966 anzichè dal 28 giugno al 23 ottobre 1966, come precedentemente programmato.

**(2394)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1966, il comune di Alì (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.042.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2336)**

**Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1966, il comune di Ucria (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.659.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2337)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.748.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2422)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 623.274, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2423)**

**Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Barrafranca (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.883.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2424)**

**Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.030.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2425)**

**Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Centuripe (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.921.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2426)**

**Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Itala (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.719.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2427)**

**Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Scaletta Zanclea (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.677.094, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2428)**

**Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Cerda (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.422.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2429)**

**Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Carlentini (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.045.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2430)**

**Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1966, il comune di Roccavaldina (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.803.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2331)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'Università di Bari a permutare un suolo edificatorio

Con decreto del prefetto di Bari, n. 3844/S in data 14 febbraio 1966, l'Università di Bari è stata autorizzata a permutare mq. 2880 circa di suolo di sua proprietà con altro di mq. 2080 circa dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia.

**(2395)**

### Autorizzazione all'Istituto « Maestre pie Venerini » di Roma, ad accettare la donazione di un immobile

Con decreto del prefetto di Roma in data 17 gennaio 1966, l'Istituto « Maestre pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da Suor Eleonora Alfonsi e consistente in un fabbricato di piani due e vani due sito in Ronciglione, via Borgo di Sopra n. 5, del periziato valore di L. 30.000 (trentamila) elevato a L. 300.000 (trecentomila) dall'Ufficio tecnico erariale di Viterbo.

**(2316)**

### Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « G. Della Rovere », di Savona, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Savona n. 8777/2 del 1° aprile 1965, il preside dell'Istituto magistrale statale « G. Della Rovere », di Savona, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Gentili Luigia in Danuser la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Luigi Gentili e Paolina Rosso ».

**(2317)**

### Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Marco Foscarini », di Venezia, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia n. 326 del 20 gennaio 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « Marco Foscarini », di Venezia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 2.198.374 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Giovanni Ponti ».

**(2318)**

### Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Lambruschini », di Montalcino (Siena), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Siena n. 40425 del 27 novembre 1965, il preside dell'Istituto magistrale statale « Lambruschini », di Montalcino, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Santini Emilia la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale.

**(2319)**

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Estensione della disciplina del lavoro portuale alla rada di Baia

Con decreto ministeriale del 15 febbraio 1966, è stata estesa alla rada di Baia la disciplina del lavoro portuale, a norma dell'art. 146 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

**(2373)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 20 settembre 1965 al 26 settembre 1965**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

**— Paesi terzi**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto*

| Numero | | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 09 | I. siero di latte . . . . . . . . . . . | 1.986 | 3.344 | 232 | 1.986 | 1.893 | 5.280 |
| | | II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | 12 | a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello . . . . . | 30.832 | 30.438 | 25.947 | 30.832 | 34.355 | 44.175 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | | b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 15 | 1. inferiore o uguale all'1,5% | 7.984 | 11.111 | 6.155 | 7.984 | 9.796 | 15.840 |
| | 16 | 2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% | 8.773 | 9.719 | 5.578 | 8.773 | 12.136 | 19.880 |
| | 17 | 3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18% | 10.073 | 9.679 | 5.188 | 10.073 | 13.596 | 22.925 |
| | 18 | 4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24% | 11.633 | 9.631 | 4.720 | 11.633 | 15.348 | 26.579 |
| | 19 | 5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% | 12.413 | 9.607 | 4.486 | 12.413 | 16.224 | 28.406 |
| | 20 | 6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30% | 13.193 | 9.583 | 4.252 | 13.193 | 17.100 | 30.233 |
| | 21 | 7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43% | 16.573 | 9.479 | 3.238 | 16.573 | 20.896 | 38.150 |
| | 24 | 8. superiore al 43% | 23.853 | 9.255 | 1.563 | 23.853 | 29.072 | 55.202 |
| | | III. altri: | | | | | | |
| | | a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 27 | 1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% | 7.210 | 8.156 | 4.015 | 7.210 | 10.573 | 16.130 |
| | 28 | 2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18% | 8.510 | 8.116 | 3.625 | 8.510 | 12.033 | 19.175 |
| | 29 | 3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24% | 10.070 | 8.068 | 3.157 | 10.070 | 13.785 | 22.829 |
| | 30 | 4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% | 10.850 | 8.044 | 2.923 | 10.850 | 14.661 | 24.656 |
| | 31 | 5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30% | 11.630 | 8.020 | 2.689 | 11.630 | 15.537 | 26.483 |
| | 32 | 6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43% | 15.010 | 7.916 | 1.675 | 15.010 | 19.333 | 34.400 |
| | 35 | 7. superiore al 43% | 22.290 | 7.692 | zero | 22.290 | 27.509 | 51.452 |
| | | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%: | | | | | | |
| | 38 | 1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*) | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| | 41 | 2. altri | 6.421 | 9.548 | 4.592 | 6.421 | 8.233 | 12.090 |
| | | c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 42 | 1. inferiore o uguale al 27% | 7.938 | 14.401 | 6.955 | 13.722 | 10.673 | 20.682 |
| | 43 | 2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% | zero | zero | zero | zero | 4.655 | 23.557 |
| | 45 | 3. superiore al 45% | zero | zero | zero | zero | 7.914 | 40.047 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 47 | I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno | 30.832 | 30.438 | 25.947 | 30.832 | 34.355 | 44.175 |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | | a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*): | | | | | | |
| | 50 | 1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% | 7.210 (*f*) | 8.156 (*f*) | 4.015 (*f*) | 7.210 (*f*) | 10.573 (*f*) | 16.130 (*f*) |

| Numero della Tariffa | Numero della Stati- | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | 51 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . . . . | 8.510 (*f*) | 8.116 (*f*) | 3.625 (*f*) | 8.510 (*f*) | 12.033 (*f*) | 19.175 (*f*) |
| | 52 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . . . . . . . . | 10.070 (*f*) | 8.068 (*f*) | 3.157 (*f*) | 10.070 (*f*) | 13.785 (*f*) | 22.829 (*f*) |
| | 53 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . . . . . | 10.850 (*f*) | 8.044 (*f*) | 2.923 (*f*) | 10.850 (*f*) | 14.661 (*f*) | 24.656 (*f*) |
| | 54 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . . . . . . . . | 11.630 (*f*) | 8.020 (*f*) | 2.689 (*f*) | 11.630 (*f*) | 15.537 (*f*) | 26.483 (*f*) |
| | 55 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . . | 15.010 (*f*) | 7.916 (*f*) | 1.675 (*f*) | 15.010 (*f*) | 19.333 (*f*) | 34.400 (*f*) |
| | 58 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . | 22.290 (*f*) | 7.692 (*f*) | zero (*f*) | 22.290 (*f*) | 27.509 (*f*) | 51.452 (*f*) |
| | 61 | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . . . . . . . . | 6.421 (*f*) | 9.548 (*f*) | 4.592 (*f*) | 6.421 (*f*) | 8.233 (*f*) | 12.090 (*f*) |
| | | c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 65 | 1. inferiore o uguale al 27 % . . . . | 5.843 | 6.155 | 6.746 | 5.843 | 15.230 | 28.377 |
| | 66 | 2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) . . . . . . . . | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 7.780 | 26.682 |
| | 69 | 3. superiore al 45 % (*e*) . . . . . . | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 11.039 | 43.172 |
| 04.03 | | Burro (*a*): | | | | | | |
| | 02 | A. burro fuso, ghee . . . . . . . . . . | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 2.567 (*c*) (*g*) | 56.537 (*g*) |
| | | B. altro: | | | | | | |
| | 05 | I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*) . . . . . . . | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 2.140 (*c*) (*g*) | 47.114 (*g*) |
| | 08 | II. non nominato . . . . . . . . . . | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 2.140 (*c*) (*g*) | 44.876 (*g*) |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | | | |
| | 26 | A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) | zero | zero | zero | zero | zero | 9.375 |
| | 27 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) | esente | esente | esente | esente | esente | 12 % sul valore |
| | 54 | C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 23 % sul valore |
| | | D. formaggi a pasta erborinata: | | | | | | |
| | 28 | I. Roquefort . . . . . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 10.605 |
| | 02<br>31<br>57 | II. Gorgonzola ed altri . . . . . . . . | 1.101 | 361 | zero | 1.101 | zero | 10.605 |
| | | E. altri (esclusi i formaggi fusi): | | | | | | |
| | 60 | I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 13.110 |
| | 39 | II. Emmental, Gruyere e Sbrinz . . . . | zero | zero | 9.772 (*h*) | zero | zero | 9.772 |
| | | III. Cheddar, Chester: | | | | | | |
| | 62 | — Cheddar . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 16.026 (*h*) | zero | 16.026 (*h*) | 16.026 |
| | 65 | — Chester . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 16.026 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | 67<br>45<br>47<br>51 | IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa | 6.186 | 16.721 | zero | 6.186 | 10.837 (*c*) | 31.943 |
| | 42 | V. Tilsit (Havarti) . . | 5.486 | 13.916 | zero | 5.486 | 10.540 (*c*) | 23.980 |
| | 70 | VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa . | 2.218 | 7.598 | zero | 2.218 | 3.235 (*c*) | 17.825 |
| | 01<br>33<br>74 | VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 12.923 |
| | 17<br>20<br>23<br>36 | VIII. Latticini ed altri . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 12.923 |
| | 13<br>16 | F. formaggi fusi . . . . . . . . . . | 4.845 | 13.585 | 3.644 | 6.356 | 10.989 (*c*) | 31.371 |
| 17.02-A | 04 | Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) . . . . . | 7.309 | 5.008 | 2.528 | 7.309 | 7.856 | 13.042 |

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(9799)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

**Corso dei cambi del 16 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,98 | 624,82 | 624,80 | 624,79 | 624,80 | 625,01 | 624,87 | 625 — | 625,01 | 624,85 |
| $ Can. | 580,85 | 580,90 | 580,60 | 580,60 | 580 — | 580,75 | 580,55 | 580,75 | 580,75 | 580,50 |
| Fr. Sv. | 143,95 | 143,93 | 143,89 | 143,89 | 143,90 | 143,95 | 143,82 | 143,955 | 143,95 | 143,93 |
| Kr. D. | 90,60 | 90,60 | 90,65 | 90,625 | 90,50 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,60 |
| Kr. N. | 87,40 | 87,40 | 87,43 | 87,38 | 87,40 | 87,40 | 87,39 | 87,41 | 87,40 | 87,40 |
| Kr. Sv. | 121,25 | 121,27 | 121,23 | 121,26 | 121,15 | 121,26 | 121,29 | 121,25 | 121,26 | 121,25 |
| Fol. | 172,81 | 172,85 | 172,80 | 172,785 | 172,75 | 172,84 | 172,78 | 172,80 | 172,84 | 172,80 |
| Fr. B. | 12,554 | 12,56 | 12,5525 | 12,5520 | 12,55 | 12,55 | 12,5505 | 12,54 | 12,55 | 12,555 |
| Franco francese | 127,51 | 127,50 | 127,52 | 127,505 | 127,50 | 127,51 | 127,51 | 127,51 | 127,51 | 127,48 |
| Lst. | 1747,251 | 1747,75 | 1747,80 | 1747,475 | 1747,25 | 1747,50 | 1747,60 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 |
| Dm. occ. | 155,75 | 155,75 | 155,76 | 155,725 | 155,65 | 155,78 | 155,735 | 155,78 | 155,78 | 155,78 |
| Scell. Austr. | 24,188 | 24,18 | 24,18 | 24,1870 | 24,15 | 24,18 | 24,181 | 24,17 | 24,18 | 24,18 |
| Escudo Port. | 21,79 | 21,78 | 21,82 | 21,79 | 21,84 | 21,79 | 21,79 | 21,80 | 21,79 | 21,78 |
| Peseta Sp. | 10,43 | 10,42 | 10,44 | 10,4275 | 10,43 | 10,42 | 10,4235 | 10,42 | 10,42 | 10,425 |

**Media dei titoli del 16 marzo 1966**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,55 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,375 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,925 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,825 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,55 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,675 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,70 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 101,075 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,15 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,20 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,375 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 101,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 101,525 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,725 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 16 marzo 1966**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,83 |
| 1 Dollaro canadese | 580,575 |
| 1 Franco svizzero | 143,855 |
| 1 Corona danese | 90,622 |
| 1 Corona norvegese | 87,385 |
| 1 Corona svedese | 121,275 |
| 1 Fiorino olandese | 172,782 |
| 1 Franco belga | 12,551 |
| 1 Franco francese | 127,507 |
| 1 Lira sterlina | 1747,537 |
| 1 Marco germanico | 155,73 |
| 1 Scellino austriaco | 24,184 |
| 1 Escudo Port. | 21,79 |
| 1 Peseta Sp. | 10,425 |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), in liquidazione coatta.**

Nella riunione del 5 marzo 1966, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), in liquidazione coatta, il sig. Nicola Maturo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

**(2601)**

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 16 marzo 1966, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Francesco Caso è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Goffredo Baldassarre, dott. Donato Sancipriani e avv. Florenzo Pansini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1966

*Il Governatore*: CARLI

**(2615)**

# CONCORSI ED ESAMI

## AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sostituto avvocato dello Stato**

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1965, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 130, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a nove posti di sostituto avvocato dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto sopracitato, è costituita come segue:

*Presidente*:

Inglese avv. Attilio, vice avvocato generale dello Stato.

*Membri*:

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Biamonti avv. Enrico, componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

Tamburrino dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione;

Giorgianni prof. Michele, ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato.

La spesa presunta da porre a carico del capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1966, per gettoni di presenza e compensi ai componenti della suddetta Commissione, ammonta a complessive L. 255.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 24 gennaio 1966

*L'avvocato generale*: ZAPPALÀ

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1966*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 90*

**(2358)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

**Concorso pubblico per esami a tre posti di applicato aggiunto (carriera esecutiva) indetto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di applicato aggiunto nella carriera esecutiva dell'Ente nazionale di previdenza e di asssitenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

*A*) essere in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*B*) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Ente;

*C*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*E*) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

*F*) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

*G*) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica Amministrazione;

*H*) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, *indirizzate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura*, redatte su carta da bollo di L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla *Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, viale Beethoven, 48 - Roma*, entro e non oltre il 30° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello);

*b*) la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di età previsto dalla lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio, specificando presso quale Scuola o Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;

*l*) i servizi eventualmente prestati presso altre Amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio del quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

*Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Ente dopo il termine sopra indicato, anche se presentate agli uffici postali o a qualsiasi altro ufficio entro il termine stesso.* Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale dell'Ente.

Le comunicazioni dell'Ente inerenti il concorso sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente ed è composta di 5 membri e cioè:

il presidente dell'Ente che la presiede;
due consiglieri di amministrazione dell'Ente;
il direttore generale dell'Ente;
il capo del Servizio affari generali dell'Ente.

Il presidente dell'Ente provvederà a sostituire i membri della Commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene o con un funzionario dell'Ente avente qualifica non inferiore a ispettore superiore in caso di impedimento del direttore generale.

In caso di proprio impedimento il presidente dell'Ente nominerà alla presidenza della Commissione uno dei consiglieri di amministrazione membri della Commissione stessa, sostituendolo in tale funzione con altro consigliere di amministrazione dell'Ente.

Le mansioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario del Servizio affari generali nominato dal presidente dell'Ente.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno:

1) in un compimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) in un saggio di aritmetica elementare.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse sei ore di tempo.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

2) assicurazioni obbligatorie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

La prova orale sarà integrata da una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia (copiato, dettato).

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B*) che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nel prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

I titoli di precedenza e di preferenza sono validi purchè posseduti entro il termine come sopra stabilito per la loro documentazione.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al terzo comma del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dal comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'Albo dell'Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nelle graduatorie, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante nell'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità nella prova orale.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Ente entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

*A*) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo di L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'utimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

*B*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato in carta da bollo di L. 400.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

*C*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo di L. 400;

*D*) certificato, su carta da bollo di L. 400, attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*E*) certificato generale, su carta da bollo di L. 400, del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*F*) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo di L. 400;

*G*) certificato su carta da bollo di L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o non l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*H*) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in carta legale, di data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, sempre in carta da bollo di L. 400.

I documenti di cui alle lettere *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito indicata nel terzo comma del precedente art. 10.

I certificati di cui alle lettere *C* e *D* dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente Regolamento organico del personale dell'Ente per la qualifica iniziale della carriera esecutiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 80.850 per 13 mensilità, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale fino alla misura massima di due mensilità dalla retribuzione in relazione al servizio prestato nell'anno cui la gratificazione si riferisce ed alle note di qualifica riportate.

La nomina dei vincitori che per giustificato motivo assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumono servizio.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, gli applicati aggiunti in prova conseguiranno la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 13.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato, non assumano servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Roma, addì 15 dicembre 1965

*Il presidente*: PANDOLFO

---

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo di L. 400).

*Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'Agricoltura* - Viale Beethoven, n. 48 — *ROMA*

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . (provincia di . . . . .)
il . . . e residente in . . .
(provincia di . .) via . . n.
chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di applicato aggiunto nella carriera esecutiva indetto da codesto Ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso perchè (2) . .

*b*) di essere cittadino italiano;

*c*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . .

*d*) di non aver riportato condanne penali (4) . . .;

*e*) di essere in possesso del diploma . .
conseguito presso . . in data . . . ;

*f*) di aver già adempiuto agli obblighi di leva (5) . .,

*g*) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

*h*) di aver prestato servizio presso (6) . .;

*i*) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . .

Firma

. . . . . . . .

(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome propri.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al Consiglio di leva, oppure perchè, pur essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile. Tale dichiarazione è obbligatoria per il solo personale maschile.

(6) Indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi d'impiego e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

*Il presidente*: PANDOLFO

---

ALLEGATO *B*

*Norme per i concorrenti*

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno e con il materiale per scrivere forniti dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla Commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e quindi lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato, (bella copia e minuta sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè la firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

*Il presidente*: PANDOLFO

**(1765)**

---

# MINISTERO DELLA SANITA

**Concorso per esami a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959 n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto ministeriale, in pari data, con il quale è stato revocato il bando di concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le maggiorazioni di legge.

Si prescinde dal limite di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Si prescinde, altresì, dal limite di età, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente in applicazione della legge 26 marzo 1965, n. 229;

*c*) buona condotta;

*d*) godimento dei diritti politici;

*e*) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*f*) laurea in chimica o in chimica industriale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente. Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I vincitori che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) titolo di studio posseduto, l'Università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

10) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di giorni quindici, da comunicarsi all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

*Commissione di esame*

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

*a*) da un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

*b*) da due docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri;

*c*) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le prove facoltative. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

*Programma e svolgimento delle prove di esame*

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma annesso al presente decreto.

La Commissione stabilirà la durata di ciascuna prova di esame. Le prove di esame avranno luogo in Roma. Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*. I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido. L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

*Valutazione delle prove di esame*

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma originale o copia autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso. Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se il candidato è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'Autorità consolare. Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica e consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue - prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 - che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi la attitudine all'impiego al quale concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra indicato, soltanto i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa e gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta semplice i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà

formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno asssunti in qualità di chimici di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1966

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il* 26 *gennaio* 1966
*Registro n.* 1, *foglio n.* 257. — MOFFA

---

*Programma di esame del concorso a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.*

Il concorso comprende tre prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

*Prove scritte*:

1. Argomento importante di tecnica farmaceutica e del controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali.
2. Argomento importante di chimica bromatologica.
3. Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato. E' ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingua, sempre scelte tra le quattro su menzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

*Prove pratiche*:

1. Analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici, per un totale non superiore a 10, con eventuale presenza di residuo insolubile, costituito da una sola sostanza chimica. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, acetico, formico, ossalico e tartarico.
2. Determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici.

*Prova orale*:

*a*) Discussione delle prove tecniche, scritte e pratiche.
*b*) Nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica.
*c*) Nozioni sugli argomenti più importanti di chimica bromatologica.
*d*) Nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione.
*e*) Lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano dalla lingua o dalle lingue prescelte dal candidato per la prova scritta.

Roma, addì 5 gennaio 1966

*Il Ministro*: MARIOTTI

Schema della domanda

*Al Ministero della Sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV* — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (prov. di . .) il .
residente in (prov. di .) via
chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ovvero: (per i minori di anni 21) non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente:

8) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni in qualità di ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ovvero: presta servizio presso la seguente Amministrazione . in qualità di

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) intende sostenere le seguenti prove facoltative fra quelle indicate nel programma di esame:

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo:

Data . . . . .

Firma

(La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza). Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

*N.B.* — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

**(1608)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso per titoli al posto di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1369, sul riordinamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma (coeff. 700, carriera direttiva).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*b*) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

*c*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

*d*) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

*e*) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241);

*f*) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

*g*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

*h*) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

*i*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

*l*) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

*m*) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

*n*) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

*o*) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

*p*) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

*q*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

*r*) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Ammministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatti di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

*b*) i mutilati e gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate; la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed essimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

*d*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*e*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

*f*) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

*g*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*l*) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

*o*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio pretato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

*u*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo di L. 400 dell'autorità militare;

*v*) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di Istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore del concorso e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di sua rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1965

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre* 1965
*Registro n.* 92, *foglio n.* 141

(1591)

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Avviso relativo all'esito del concorso per esami a dieci posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a periti chimici industriali.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di gennaio 1966 è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/44243 del 2 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1966, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 1, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1965.

(2158)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande di candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Ponzano Monferrato ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Giusto Rossi risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 1° marzo 1966

*Il medico provinciale*: SIRCANA

(2203)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.